

# COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

**COPIA**

DELIBERAZIONE N. 25

X	Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari in elenco.
	Trasmessa alla Prefettura di Verbania in data

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO:** ATTIVAZIONE RICORSO TIPOLOGIA DI LAVORO SMART-WORKING PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **SEI** del mese di **APRILE** alle ore **19:00** sono stati convocati in modalità telematica con lo strumento della videoconferenza, mediante la piattaforma GoToMeeting messa a disposizione gratuitamente da ANCI Piemonte, i componenti di questa Giunta Comunale.

L'identità personale dei componenti la Giunta Comunale collegati in videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Sindaco in data 06 aprile 2020 e secondo i dettami di cui all'art. 73 del D.L.n.18/2020 e s.m.i..

All'appello risultano:

				Presente	Assente	
1	-	BALASSI	Monica	- Sindaco	X	
2	-	BONZANI	Giacomo	- Vice Sindaco	X	
3	-	RAMONI	Ivan	- Assessore	X	
				Totale	3	0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Salina Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Balassi Monica – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- VISTO l'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare il comma 3;
- VISTO il d.lgs. 26.03.2001 n.151 recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 08.03.2000, n.53";
- VISTO il decreto 30.03.2001 n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il decreto legislativo 27.10.2009 n.150 recante "Attuazione della legge 04.03.2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il D.lgs. 15.06.2015 n.81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.01 comma 7, della Legge 10.12.2014, n.183 ed in particolare l'art. 25 sul principio di non discriminazione";
- VISTO il D.lgs. 08.04.2003 n.66 recante "Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
- VISTO l'art.9 del decreto legislativo 12.05.2016, n.90, recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31.12.2009, n.196" in materia di bilancio di genere;
- VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n.81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3.08.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO l'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.4 comma 3 della Legge 16.06.1998 n.191;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08.03.1999 n.70, recante "Regolamento disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art.04, comma 3, della Legge 16.06.1998, n.191";
- VISTA la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della L. 124/2015 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti;
- VISTO e richiamato il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;
- CONSIDERATO altresì che:
  - la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2020, recante "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6" , al fine di contemperare l'interesse della salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, privilegia il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa e promuove il potenziamento del lavoro agile con modalità semplificate e temporanee di accesso;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge - 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" prevede specifiche misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, stabilendo, fra l'altro che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti";

- **TENUTO CONTO** che nel richiamato provvedimento è previsto che *“Fermo restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro”*;
- **VISTO** l’art.18 del D.L. 02.03.2020 n.9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-2019”*;
- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e segnatamente la lett. r): “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”*;
- **VISTI**, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio del 11.03.2020, pubblicato in G.U. n.62 del 11.03.2020, il cui art.1 comma 6 dispone quanto segue: *“Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;
- **RICHIAMATA** la nota prot. 965 del 23 marzo 2020, che ha individuato le seguenti attività indifferibili e ne ha trasmesso elenco alla Prefettura del VCO:
  - 1) Servizi demografici e cimiteriali
  - 2) Protocollo
  - 3) Ragioneria
  - 4) Servizi sociali
- **VISTA** la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, che ha ulteriormente precisato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, essendo la presenza in servizio necessaria per le sole attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e a quelle indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna;
- **RITENUTO** di individuare, al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quella dell’attività all’azione amministrativa, modalità semplificate e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- **RITENUTO OPPORTUNO** avvalersi in questa fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 del ricorso al lavoro agile - smart working - assegnato al dipendente che lo richieda ed autorizzato dal segretario comunale;
- **DATO ATTO** che a seguito delle richieste pervenute dai dipendenti interessati, il Segretario Comunale valuterà che la prestazione lavorativa possa essere eseguita in modalità agile sussistendo le seguenti condizioni:

- possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
  - possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
  - coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
  - adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
  - possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati;
- DATO ATTO che in esito alla valutazione di cui sopra il segretario comunale e il dipendente stipulano un accordo disciplinante le modalità di svolgimento e monitoraggio della prestazione lavorativa in modalità agile da approvare con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa;
  - CONSIDERATO che tale modalità di svolgimento, adottata in deroga rispetto alla normativa vigente, ha durata limitata all'emergenza epidemologica COVID-19;
  - DATO ATTO che allo smart- working si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. (comprese le norme relative alla sorveglianza sanitaria);
  - DATO ATTO che l'attivazione dello smart-working deve essere effettuata garantendo il livello di sicurezza dei sistemi informatici, salvaguardando i dati secondo i principi stabiliti dal regolamento UE 679/2016 e s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al rispetto delle disposizioni regolamentari sull'uso della strumentazione informatica adottate dall'amministrazione ed al rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa attualmente in essere;
  - DATO ATTO che il ricorso al lavoro agile come forma più evoluta di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa può essere attivato anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare i propri dispositivi, a fronte della indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, solo se vengono garantiti gli adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete previsti dalle norme attualmente in essere;
  - VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/00, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
  - VISTO l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

1. DI INDIVIDUARE, al fine di temperare l'interesse alla salute pubblica con quella dell'attività all'azione amministrativa, modalità semplificate e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile con riferimento al personale dipendente;
2. DI ADOTTARE le procedure necessarie per l'attivazione del lavoro agile c.d. "smart-working" in condizione di emergenza epidemologica da Covid-19 come indicato in premessa a condizione che si garantisca la sicurezza della rete informatica;
3. DI DARE ATTO che la prestazione lavorativa possa essere eseguita in modalità agile sussistendo le seguenti condizioni:
  - possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
  - possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
  - coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
  - adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;

- possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati;
4. DI DEMANDARE al Segretario Comunale la stipula di accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile riconoscendo priorità ai lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola di infanzia, alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all'art. 16 del D.Lgs 151/2001, ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 del L. 104/1992;
  5. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Letto. confermato e sottoscritto:

Il Presidente  
*F.to Balassi Monica*

Il Segretario Comunale  
*F.to Salina Dott.ssa Antonella*

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 24 aprile 2020, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Comunale  
*F.to Salina Dott.ssa Antonella*

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. 122 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villette lì, 24 aprile 2020

Il Segretario Comunale  
*F.to Salina Dott.ssa Antonella*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 06 aprile 2020:

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villette lì, 06 aprile 2020

Il Segretario Comunale  
*F.to Salina Dott.ssa Antonella*

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villette lì, 06 aprile 2020

Il Segretario Comunale  
*F.to Salina Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Villette lì, 24 aprile 2020

Il Segretario Comunale  
*Salina Dott.ssa Antonella*  
*Firmato in originale agli atti*